

TRIBUNALE DI NAPOLI  
III<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE

6364/08

testaci fatte dallo istante e  
le poste del danno con  
nelle discutere sede di si e

S

N. ....  
Oron. ....  
Rep. esposto 8954

disposti ad effettuare in data odierna - Benedetto

Il Giudice rinvia al 30.5.08 h 10,30


Benedetto  
Fino

Notiienza del 30.5.08

E' presente, per delega degli  
Avv. Brogna e Petrone, l'Avv. Trocena  
Maddalena, il quale deposita  
memoria condizionale che  
forma parte integrante  
del presente verbale e si  
assume di rispondere alle  
domande orali. In quanto  
a quanto tutto quanto  
di fatto ed articolo che  
contiene. Avv. presente l'Avv.  
Silvio Replisura per delega dell'  
Avv. Iaconi per l'attore lo quale  
si ripete che documentazione  
esiste e deposita, altresì, integra  
trale nota spese - Carole  
in conformità del conduttore  
che nell'atto di citare, nelle



note ex art. 183, con l'art. 5 cpe, e vepe!  
atti e verbali di carte f.lli - 81  
dichiaro dispone a rendere le  
disposizioni di cui all'art. 281  
sexies que d'art. Modde lina  
esilisa e l'ps. la prospetto relativo  
e i minimi. minima. N. legge  
deporre ~~la~~ il prospetto dei mesi  
mesi servizi di legge depositati  
ex adens in punto infardati,  
se decide la media e ce il giudice  
ma se tempo conto una se farditi  
del deposito - Il grado decide  
le come ex art. 281 successi



S. 6364/08  
N. ....  
Cron. ....  
Rep. .... 8P57

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano



Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del dott. Fulvio Troncone, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 30 maggio 2008 nella causa avente nrg. 5547/07

TRA

**Salvatore**, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele Liguori;

Attore

**SpA Firs**, in lca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Antonio Petrarolo;

Convenuta

**SpA Generali Fgvs**;

Convenuta

E

**Vincenzo**

Convenuto contumace

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

oooooooooooooooooooo

Richiamato qui quanto già affermato da questo Tribunale con l'ordinanza resa in data 7/17 maggio 2007 in ordine all'an della pretesa risarcitoria;

y

Rilevato in particolare che alla fattispecie non può applicarsi l'art. 141 cod. ass.;

Rilevato che la domanda è proponibile, avendo la parte istante prestato rispetto alla normativa in vigore nella soggetta materia;

Rilevato che la pretesa attorea non è prescritta, nonostante la mancata proposizione della querela (cfr. messe in mora prodotte in atti da parte attrice);  
rilevato quanto all'an delle pretesa risarcitoria azionata dall'attore che la documentazione in atti (prodotta peraltro da entrambe le parti) depone nel senso:

- o che l'incidente si è effettivamente verificato;
- o che l'attore era trasportato a bordo della autovettura Audi 90;
- o che il conducente dell'autovettura Audi 90 non è esente da responsabilità nella causazione dell'occorso (*incominciò a fare inversione di marcia in mezzo alla strada non accorgendosi che dalla direzione opposta proveniva una macchina Fiat Ritmo*);
- o che nella fattispecie è irrilevante l'eventuale applicazione dell'art. 2054 Il co cc, giacchè comunque nei confronti del terzo trasportato vige la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., di modo che ciascun responsabile è verso di lui tenuto per l'intero, a meno che l'occorso non sia in niun guisa a lui imputabile, del che non vi è prova;

Tenuto conto delle risultanze del testimoniale di cui all'udienza del 5 febbraio 2008;

Rilevato che l'interrogando non ha reso il deferito interrogatorio;

Sentenza procedimento civile nrg. 5547/07



g

Esaminata la Ctu depositata, la quale, affermata l'umana certezza circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e le modificazioni peggiorative dello psichicismo e dello stato fisico del in termini di concreta probabilità, ha quantificato nella misura del 20% il danno biologico patito a cagione della *Sindrome prefrontale psicoorganica deficitaria post-traumatica di lieve -media entità* e la ITT in gg. 30 e la ITP al 50% in giorni 90; Ritenuto che il cennato elaborato per la coerenza scientifica interna del proprio ragionamento può essere fatta propria dal giudicante;

Ritenuto circa il *quantum debeatur*, che, in considerazione dell'età della infortunato al momento del sinistro (18 anni) ed in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2007, ritiene il giudicante di dover liquidare, a titolo di danno biologico, la somma di € 51050,00.


Vanno poi commisurate l'invalidità temporanea totale (circa € 40,72, come da DM 12 giugno 2007 per 30 gg) in € 1221,60 e quella parziale (circa € 20,36 per 90 gg) in € 1832,40.

Il danno morale da liquidarsi equitativamente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e non meramente parametrato a quello biologico, è determinato in € 27054,00.

Giova altresì precisare, in ordine al danno risarcibile che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza (riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione, il danno



y



estetico) e va liquidato con criteri uniformi, senza trascurare, però, l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.

Sono poi oggetto di risarcimento le ripercussioni sul piano patrimoniale conseguenti all'evento (spese, perdite, mancati utili), nonché, come dianzi già effettuato, il danno non patrimoniale, se il fatto sia in quadrabile in un'ipotesi di reato a carico del soggetto convenuto.

In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, alla prova di una reale flessione del reddito lavorativo conseguente all'evento, deriva il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.

E' stato, difatti, evidenziato dalla migliore dottrina che la menomazione alla capacità lavorativa sia concetto medico-legale e che solo il danno patrimoniale, quale conseguenza della detta menomazione, sia concetto giuridico, per cui, dovendosi, appunto, tenere distinti gli stessi, il danno patrimoniale va risarcito solo se (sia provato che) si verifichi (o si possa verificare) una perdita di reddito.

Quindi, atteso che non si deve confondere la riduzione della capacità lavorativa con il danno patrimoniale da lucro cessante, non può procedersi alla

DI...  
sistematica liquidazione di tale danno ogni qualvolta che si sia accertata una menomazione della capacità lavorativa, senza che, al contempo, sia data la prova, il cui onere incombe all'istante, di una effettiva perdita di guadagno eziologicamente connessa all'evento dannoso (cfr. *ex plurimis*: Trib. Milano, 29 maggio 1995; Cass., 28 novembre 1988, n. 6403 Cassazione civile sez. III, 27 luglio 2001, n. 10289).

Alla luce dell'orientamento prospettato poiché parte attrice non ha dato prova rigorosa di aver riportato a causa dell'incidente *de quo* alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa nell'accezione sopra intesa (e non potendosi far discendere la stessa dall'elaborato peritale assolutamente muto sul punto, atteso che fa riferimento alla incisione sulla capacità lavorativa generica), il risarcimento va riconosciuto unicamente in relazione al danno alla salute, come in epigrafe già liquidato.

Le spese mediche conseguenti all'incidente vanno liquidate nella somma di € 104,00 come da documentazione in atti, non essendo stata la prova neanche presuntiva di una diversa entità delle stesse.

Alla luce di quanto innanzi Vincenzo e la Spa Firs in lca , che non ha contestato la sussistenza del rapporto assicurativo dedotto, vanno condannati al pagamento, in solido, della somma di € 81260.00, oltre interessi e rivalutazione nei termini che seguono.

Difatti, vertendosi in tema di risarcimento da fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l'equivalente monetario del danno subito- determinato con riferimento alla data dell'illecito- va rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria

intercorsa tra il momento della produzione del danno e quello della sua liquidazione, calcolata dal giugno 2007 alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT. Per quanto attiene, poi, alla richiesta degli interessi, recependo i principi di cui alla pronunzia n.1712<sup>4</sup> del 17 febbraio 1995 delle S.U. della Cassazione, questo giudice ritiene equo adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 3,5% annuo, tenendo conto sia dell'intervallo di tempo intercorso tra la data del fatto illecito (ovvero dell'esborso) ed il suo risarcimento, sia dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Gli interessi in oggetto vanno calcolati sulla somma capitale (€ 81260,00) siccome devalutata dal giugno 2007 al momento dell'illecito, avvenuto il 10 dicembre 1988, siccome poi progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della presente decisione, con divieto di interessi anatostici. Sulla somma finale così liquidata decorreranno, ovviamente, gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 c.c..

Spese, anche per Ctu, secondo soccombenza. Al riguardo mette conto segnalare che la nota spese depositata dall'avv. Liguori non può trovare riscontro in quanto fa riferimento ad uno scaglione non pertinente con quanto qui liquidato. Infatti, ai fini della quantificazione delle spese di lite, ex art. 6 l. co. del tariffario forense devesi tener conto della somma attribuita piuttosto che di quella domandata.



P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, così provvede:

- a. Dichiarà responsabile per l'incidente per cui è causa Illiano Vincenzo e per l'effetto condanna la Spa Firs in Lca e Illiano Vincenzo a versare a Salvatore la somma di € 81260,00 il tutto, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- b. Condanna la Spa Firs in Lca e Illiano Vincenzo a corrispondere a Salvatore le spese di lite, che liquida in € 200,00 per spese vive; € 6050,00 per diritti; € 6845,00 per onorario, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge, da attribuirsi all'Avv. Michele Liguori;
- c. Pone le spese di Ctu come liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei soccombenti;
- d. Dichiarà opponibile la presente sentenza alle Generali Spa FGVS;

Napoli, lì 30 maggio 2008

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi

30 MAG. 2008

IL CANCELLIERE

Il Giudice

PER COPIA CONFORME  
Napoli, 30.5.08  
recevuta